

## Allegato “A” al n. 34640/17185 di Repertorio

# STATUTO DELLA FONDAZIONE “IL TRICHECO BLU - ENTE DEL TERZO SETTORE”

## Articolo 1

### Denominazione

1.1 È costituita una Fondazione denominata

**“Il Tricheco Blu - Ente del Terzo settore”**

(di seguito anche la “**Fondazione**”). La Fondazione farà uso di tale denominazione, comprensiva della locuzione “Ente del Terzo settore” o dell’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

## Articolo 2

### Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Arcore**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all’Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2.2. La Fondazione potrà aprire sedi secondarie e uffici anche di rappresentanza sia in Italia che all’estero.

## Articolo 3

### Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs 117/2017 di cui al successivo art. 3.2.

La Fondazione nasce con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone autistiche (bambini, ragazzi e adulti), promuovendone il benessere, l’inclusione, i diritti e l'autonomia, offrendo supporto concreto alle loro famiglie e contribuendo alla sensibilizzazione della società. In particolare la Fondazione intende:

- sostenere le persone autistiche e le loro famiglie mediante servizi e interventi specifici;
- promuovere l’inclusione sociale, scolastica e lavorativa delle persone autistiche;
- sensibilizzare e fare divulgazione sulla neurodiversità;
- sostenere la ricerca scientifica e o sviluppo di metodologie innovative.

La Fondazione nasce dall’esperienza dei Fondatori in qualità di genitori di un meraviglioso ragazzo autistico che ha insegnato a vedere il mondo con occhi diversi. Nel corso degli anni, è maturata la conoscenza dell’autismo, affrontando le sfide quotidiane ma anche scoprendo il valore unico di ogni persona autistica.

Con la Fondazione, i Fondatori intendono trasformare la loro esperienza in un'opportunità di aiuto concreto, creando una rete di supporto per tante altre famiglie, affinché nessuno si senta solo, con l’obiettivo anche di costruire un futuro più

inclusivo, accogliente e consapevole, affinché i ragazzi e le loro famiglie non debbano mai rinunciare alla felicità.

**3.2.** Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione svolge le seguenti attività d'interesse generale di cui all'art 5, comma 1, del D Lgs 117/2017, lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale.

In via esemplificativa e non esaustiva, la Fondazione intende:

- realizzare, promuovere e/o sostenere l'erogazione di servizi educativi, assistenziali e di accompagnamento per bambini, giovani e adulti autistici;
- realizzare, promuovere e/o sostenere l'erogazione di servizi di supporto psicologico e pratico alle famiglie per affrontare le sfide quotidiane legate all'autismo;
- realizzare, promuovere e/o sostenere servizi ed iniziative di orientamento e formazione per caregiver e operatori;
- promuovere percorsi scolastici e di apprendimento inclusivi, in collaborazione con scuole e istituzioni educative;
- sviluppare e/o promuovere programmi di formazione per insegnanti ed educatori sulla gestione dell'autismo in ambito scolastico;
- promuovere percorsi di formazione professionale per favorire l'inserimento lavorativo di persone autistiche;
- finanziare e promuovere studi e ricerche nel campo dell'autismo, con particolare attenzione agli interventi precoci e all'inclusione sociale;
- finanziare e promuovere la sperimentazione di tecnologie assistive e strumenti innovativi per migliorare la qualità della vita delle persone autistiche;
- realizzare, promuovere e/o sostenere attività, iniziative, eventi culturali, ludici, sportivi e artistici volti a favorire l'inclusione, la partecipazione attiva, la socializzazione di bambini, ragazzi e adulti autistici.
- realizzare, promuovere e/o sostenere iniziative laboratori di espressione artistica e musicale inclusivi, accessibili anche a persone neurodivergenti;

- organizzare e promuovere convegni, seminari e incontri pubblici per aumentare la consapevolezza sull'autismo;
- realizzare materiali informativi e campagne di comunicazione per diffondere una cultura inclusiva;
- promuovere progetti ed iniziative volti a contrastare stereotipi e pregiudizi nei confronti di coloro che sono affetti da autismo;
- realizzare, promuovere e/o sostenere percorsi di inserimento lavorativo, anche attraverso la collaborazione con aziende sensibili al tema dell'autismo;
- favorire l'adozione di pratiche inclusive e la formazione di personale sensibile alla neurodiversità nei luoghi di lavoro;
- sostenere coloro che si trovano in difficoltà - anche attraverso erogazioni di denaro, beni o servizi- al fine di consentire l'accesso a terapie e servizi disponibili sul territorio;
- realizzare, promuovere e/o sostenere progetti innovativi per l'inclusione delle persone autistiche nel territorio.

La Fondazione potrà collaborare con università, centri di ricerca e professionisti per sviluppare nuove strategie di supporto in linea con le finalità di cui al precedente art. 3.1.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

La Fondazione potrà svolgere attività di raccolta fondi ex art 7 del D Lgs 117/17, nel rispetto della normativa specifica.

**3.3** La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;

**3.4** La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese

di tipo forfetario ex art. 17, c 4, D. Lgs. 117/17. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Articolo 4**

##### **Patrimonio e mezzi di finanziamento**

**4.1** Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal patrimonio versato dai Fondatori ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 117/2017;
- b) dal fondo di dotazione;
- c) dai beni immobili acquistati dalla Fondazione;
- d) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- e) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- f) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

**4.2** La Fondazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- b) le erogazioni liberali, i legati, le eredità e i contributi pubblici e privati;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- e) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- f) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

#### **Articolo 5**

##### **Organi**

**5.1** Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Comitato Scientifico, se nominato.

#### **Articolo 6**

##### **Consiglio di Amministrazione**

**6.1** La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo "**Consiglio**") composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri.

**6.2** I membri del Consiglio di Amministrazione, inclusi il Presidente e il Vice Presidente, sono nominati dai Fondatori che ne determinano anche il numero complessivo nei limiti di cui al precedente articolo 6.1.

**6.3** I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

**6.4** Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio,

l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**6.5** In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, i Fondatori possono determinare congiuntamente di ridurre il numero dei componenti in carica purché sia rispettato il numero minimo di cui all'art. 6.1 ovvero nominare un nuovo membro, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica.

**6.6** Qualora venga meno per qualsiasi motivo uno dei due Fondatori, le prerogative riservate dal presente articolo ai Fondatori, spetteranno all'altro Fondatore. Qualora vengano meno entrambi i Fondatori, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dal Consiglio in scadenza che ne determina anche il numero.

**6.7** Nell'ipotesi di cui al precedente art. 6.6, in caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere nel corso del mandato il Consiglio in carica potrà deliberare di ridurre il numero dei componenti purché sia rispettato il numero minimo di cui all'art. 6.1 ovvero cooptare un sostituto che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di cui fa parte.

## **Articolo 7**

### **Competenze del Consiglio di Amministrazione**

**7.1** Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;
- b) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- c) redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, quello preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- e) conferisce incarichi professionali;
- f) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- g) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- h) nomina l'Organo di Controllo;
- i) può nominare il Segretario e/o il Direttore Generale, determinandone le funzioni, i compiti e i poteri;
- j) può nominare i membri del Comitato Scientifico;
- k) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- l) amministra il patrimonio della Fondazione;
- m) delibera le modifiche allo statuto;
- n) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- o) delibera in merito all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
- p) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

**7.2.** Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ad

esclusione delle materie riportate alle lettere a, c, h, i, m, n, o, del comma precedente; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

## **Articolo 8**

### **Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

**8.1** Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

**8.2** Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

**8.3** Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

**8.4** Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

**8.5** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario/Direttore della Fondazione se nominato o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

**8.6** Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

## **Articolo 9**

### **Presidente – Vice Presidente**

**9.1** Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

**9.2** Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne

esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

**9.3** Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

**9.4** Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto è generale. Le limitazioni saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore

## **Articolo 10**

### **Organo di Controllo e Revisore legale**

**10.1** L'Organo di Controllo è nominato inizialmente dai Fondatori nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Consiglio di Amministrazione. L'Organo di Controllo è composto, alternativamente, su decisione del Consiglio di Amministrazione in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri.

**10.2** I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

**10.3** I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

**10.4** L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

**10.5** L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

**10.6** I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**10.7** Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

**10.8** L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 8 in quanto compatibile.

**10.9** L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

## **Articolo 11**

### **Comitato Scientifico**

**11.1** Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Comitato Scientifico, composto da un minimo di tre membri, scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nell'ambito delle finalità e attività della Fondazione.

**11.2** Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio di Amministrazione; in particolare il Comitato sottopone al Consiglio progetti ed iniziative per l'attività della Fondazione; esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione; esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

**11.3** Il Comitato è convocato dal Presidente della Fondazione ogni volta lo ritenga opportuno ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

**11.4** Alle riunioni del Comitato Scientifico si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del presente statuto in quanto compatibili. Non si applica quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

**11.5** Il Comitato Scientifico cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

### **Articolo 12**

#### **Compensi per le Cariche sociali**

**12.1** Agli amministratori, ai componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

**12.2** La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

### **Articolo 13**

#### **Esercizio Finanziario - Bilancio – divieto di ripartizione**

**13.1** L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente, redatto e depositato ai sensi degli artt. 13 e 48 del D.Lgs. 117/2017. Nei documenti di bilancio è fatta menzione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.

**13.2** Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà altresì predisporre il bilancio sociale, da approvare contestualmente al bilancio di esercizio, redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, contenente l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

**13.3** Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Articolo 14**

##### **Operazioni straordinarie**

**14.1** Le operazioni straordinarie sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

#### **Articolo 15**

##### **Estinzione**

**15.1** La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli Articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

**15.2** In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 16**

##### **Norme applicabili**

**16.1** Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.

F.to: Chiara Cacciamani

Marco Ruini

Carlo Mazzini

Francesca Carolina Teresa Pasi

Monica De Paoli